Massa e Cozzile, li 24 novembre 2014

Circolare nº47

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: La riforma della giustizia

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il decreto in materia di processo civile è stato convertito in legge a seguito del via libera della Camera dei deputati.

Moltissime sono le novità introdotte: dalla negoziazione assistita alle semplificazioni in materia di processo civile di cognizione. Nuove procedure alternative sono state inoltre introdotte per i procedimenti di separazione e divorzio.

Premessa

Il decreto in materia di processo civile è stato convertito in legge a seguito del via libera della Camera dei deputati.

La legge di conversione è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014 ed è entrata pertanto in vigore il giorno successivo.

Moltissime sono le novità introdotte. Analizziamo di seguito le principali:

Trasferimento in sede

È consentito il trasferimento, su istanza congiunta delle parti al giudice, dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

arbitrale di	corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata
procedimenti	in vigore del decreto-legge.
civili pendenti	Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione;
	per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi,
	per le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il
	valore di sentenza.
	È introdotta la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo
	mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con
	lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza
	di avvocati.
	La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i
	contenziosi di lavoro. La convenzione dovrà essere redatta in forma scritta
	a pena di nullità e dovrà indicare sia l'oggetto della controversia che il
Convenzione	termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni
di	caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (possibile rinnovo di
negoziazione	30 giorni).
assistita	L'accordo che definisce la lite ha valore di titolo esecutivo per l'iscrizione
	di ipoteca giudiziale.
	La negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità :
	- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di
	risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
	- per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
	superiori a 50 mila euro.
	Le disposizioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
	vigore della legge di conversione, quindi, nel febbraio 2015.
Negoziazione	Sono disciplinate alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui
assistita in	quelle relative a separazione e divorzio.
tema di	Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di

separazione e	figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero
divorzio	economicamente non autosufficienti (se l'accordo risponde all'interesse dei
	figlio).
	Anche nel caso di negoziazione assistita è comunque necessario:
	- l'autorizzazione del pubblico ministero presso il tribunale
	competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg.;
	- trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del
	Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (a cura
	dell'avvocato, pena irrogazione della sanzione amministrativa
	pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro).
	La convenzione dovrà essere obbligatoriamente assistita da un avvocato
	per parte, è pienamente sostitutiva e produce gli effetti dei provvedimenti
	giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.
	I procedimenti di separazione e divorzio possono essere conclusi davanti al
	sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei
	coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio).
	Non è possibile il ricorso a questa procedura in presenza di figli minori, di
	figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
Separazione e	economicamente non autosufficienti.
divorzio	L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
davanti al	Non è necessario farsi assistere da un avvocato.
sindaco	Sarà possibile ricorrere al procedimento in oggetto dal'11 dicembre
	2014.
	Si ricorda tuttavia che è sempre necessario un lasso di tempo di 3 anni
	dopo la separazione affinché possa essere richiesto il divorzio. Per il
	"divorzio breve" sarà infatti necessario attendere le future evoluzioni
	legislative.
Novità	Sono introdotte nuove misure per migliorare la funzionalità del processo
nell'ambito	civile di cognizione.

del processo	Si pensi, a tal proposito alle specifiche disposizioni introdotte in tema di:
civile di	- compensazione delle spese: la compensazione può avvenire solo
cognizione	se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della
	questione trattata o mutamento della giurisprudenza (per i
	procedimenti introdotti dall'11 dicembre 2014);
	- passaggio dal rito ordinario al rito sommario, che potrà essere
	disposto d'ufficio dal giudice, valutata la complessità della lite e
	dell'istruzione probatoria (per i procedimenti introdotti a decorrere
	dall'11 dicembre 2014);
	- riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e
	delle ferie dei magistrati.
Esecuzione forzata	Sono state introdotte alcune specifiche disposizioni volte ad accelerare e
	semplificare il processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
	Particolare rilievo assume la nuova possibilità di accedere alle banche dati
	pubbliche per avere una più completa conoscenza del patrimonio del
	debitore (e, quindi, dei beni pignorabili).
	Viene elevato il tasso d'interesse moratorio (che diventa pari a quello
	previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle
	transazioni commerciali).
	Le disposizioni acquistano efficacia dall'11 dicembre 2014.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....